



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA**  
**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI**  
**"MARCO FANNO"**

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E**  
**STUDI INTERNAZIONALI**

**CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA INTERNAZIONALE**  
*L-33 Classe delle lauree in SCIENZE ECONOMICHE*

Tesi di laurea

**La giurisdizione in materia di vendita internazionale di merci:**  
**Significato e funzione del criterio del luogo della consegna**

*Jurisdiction in international sale of goods cases:*  
*The meaning and function of the place of delivery*

Relatore:  
Prof. ZAMUNER ENRICO

Laureando:  
NOVELLA TOMMASO

Anno Accademico 2016-2017



# Indice

<b>Introduzione .....</b>	<b>2</b>
<b>Capitolo I</b>	
<b>I conflitti positivi di competenze nel diritto processuale civile internazionale.....</b>	<b>4</b>
I conflitti di competenze: problematiche e soluzioni normative.....	4
La convenzione di Bruxelles e il regolamento 44/2001: verso un quadro normativo uniforme.	5
<b>Capitolo II</b>	
<b>La Giurisdizione in materia contrattuale .....</b>	<b>7</b>
I fori speciali come alternativa al foro generale del domicilio del convenuto.....	7
La competenza speciale in materia contrattuale: il <i>forum destinatae solutionis</i> .....	9
<i>La nozione di materia contrattuale.....</i>	<i>10</i>
<i>L'identificazione dell'obbligazione dedotta in giudizio .....</i>	<i>11</i>
<i>La determinazione del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio .....</i>	<i>11</i>
<b>Capitolo III</b>	
<b>Compravendita internazionale di beni: il criterio del luogo della consegna .....</b>	<b>13</b>
La frammentazione del contenzioso e la riforma dell'art. 5 punto 1 .....	13
La definizione di "compravendita di beni" .....	15
Il rapporto tra lett. a) e lett. b) nell'art. 5 n.1 .....	16
Determinazione del foro competente nel caso di pluralità dei luoghi di consegna .....	17
La sentenza <i>Car Trim</i> e l'interpretazione "pragmatica" del luogo della consegna .....	18
<b>Capitolo IV</b>	
<b>Geo-pietra c. Ecopiedra: la sentenza della Corte di Cassazione .....</b>	<b>20</b>
Analisi della sentenza .....	21
Esame sull'effettiva efficacia dell'interpretazione "pragmatica" del luogo della consegna ...	22
<b>Conclusione.....</b>	<b>24</b>
<b>Bibliografia .....</b>	<b>26</b>

## Introduzione

Il regolamento (CE) 44/2001 del 22 dicembre 2000 ha sostituito la convenzione di Bruxelles del 1968 per quanto concerne la disciplina della competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale tra i Paesi membri dell'Unione Europea. Pur mantenendo una certa continuità rispetto all'impianto generale della convenzione, esso ne ha rivisto alcune parti, in modo particolare le disposizioni speciali in materia contrattuale di cui all'art. 5 n. 1, che hanno sollevato numerosi problemi a livello di applicazione e interpretazione, generando un'abbondante giurisprudenza della Corte di Giustizia<sup>1</sup>. Vista quindi la necessità di una riforma e data l'inclusione, con il Trattato di Amsterdam, del diritto internazionale privato e processuale nelle materie per cui gli organi comunitari hanno competenza diretta, la Commissione ha visto nel regolamento lo strumento idoneo al fine di creare una disciplina uniforme a livello europeo per la risoluzione dei conflitti di competenze. In ossequio ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, di cui all'art. 5 del Trattato sull'Unione Europea, tale sforzo normativo è stato devoluto al raggiungimento di obiettivi che non potevano «essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e [potevano] dunque essere realizzati meglio a livello comunitario»<sup>2</sup>. Gli obiettivi in questione riguardano l'adozione di «disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenze in materia civile e commerciale»<sup>3</sup> in modo da garantire il buon funzionamento del mercato unico che, a seguito dell'introduzione dell'euro e all'abbattimento delle barriere doganali, ha subito una notevole espansione. I rapporti tra persone, fisiche e giuridiche, domiciliate negli Stati membri si sono infatti intensificati e hanno reso indispensabile la creazione di un sistema di norme che garantisca una maggior certezza, chiarezza e uniformità di applicazione del diritto nel territorio dell'Unione. Proprio per garantire quest'uniformità si è deciso di utilizzare lo strumento giuridico del regolamento che, in quanto direttamente applicabile e svincolato dagli apparati normativi nazionali, permette di perseguire l'obiettivo di un diritto più omogeneo, prevedibile e vicino ai cittadini.

L'impianto base del regolamento, che come abbiamo detto segue quello della convenzione, è incentrato, per quanto riguarda la competenza giurisdizionale, sul principio generale del domicilio del convenuto. In alternativa a tale foro generale è previsto anche un foro concorrente,

---

<sup>1</sup> In merito alla sent. Corte di Giustizia n. C-533/07, *Falco Privatstiftung*, l'avvocato generale Verica Trstenjac, nelle sue conclusioni, ha sottolineato che «Quasi nessun'altra disposizione di diritto comunitario è stata oggetto, al momento della sua adozione, di trattative così accanite dall'esito imprevedibile, nonché bersaglio di così numerose reazioni critiche in sede accademica, quanto l'art. 5, punto 1), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001».

<sup>2</sup> Reg. 44/2001CE, considerando 2.

<sup>3</sup> Reg. 44/2001CE, considerando 4.

riservato alla materia contrattuale e disciplinato, come detto, dall'art. 5 n. 1. Questa norma è rimasta invariata rispetto alla convenzione in quello che oggi è il punto *a)*, secondo cui il criterio alternativo per la determinazione del foro di competenza in materia di contratti è il «luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita»<sup>4</sup>; è al punto *b)* infatti che avviene una specificazione di carattere inedito, per la quale, «salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto»<sup>5</sup>. Per quanto riguarda la prima disposizione, essa prevede che il giudice competente venga designato sulla base del *locus solutionis* relativo all'obbligazione portata in giudizio dall'attore; un criterio scelto per facilitare l'accesso alla tutela giuridica da parte dei contraenti e per rendere più stretto il collegamento tra giudice e controversia, ma che si è rivelato di difficile interpretazione per i giudici nazionali e poco coerente con gli scopi di libera circolazione delle decisioni. La seconda disposizione, che identifica il luogo della consegna con il luogo di esecuzione dell'obbligazione caratteristica per i contratti di compravendita, semplifica il processo di determinazione della competenza e ha il pregio di concentrare tutte le domande giudiziali relative ad un contratto davanti ad un unico giudice, evitando così, in parte, i problemi di dispersione del contenzioso che avevano caratterizzato la vecchia norma. Nonostante le modifiche apportate, l'art. 5 n. 1 è rimasto oggetto di diverse difficoltà interpretative, risolte negli anni dalla Corte di Giustizia tramite sentenze che hanno contribuito ad uniformare il regime della competenza giurisdizionale a livello comunitario.

Lo scopo del presente elaborato è quello di descrivere il ruolo assunto dal criterio del luogo della consegna nel processo di determinazione della competenza giurisdizionale in relazione ai contratti di compravendita internazionale di beni. Per fare ciò verrà presentato il problema dei conflitti positivi di competenze, che sta alla base dell'azione delle disposizioni in materia giurisdizionale contenute nella convenzione di Bruxelles e nel successivo regolamento 44/2001. Successivamente l'analisi si concentrerà sul funzionamento, l'applicazione e l'interpretazione delle norme speciali che regolano i conflitti di giurisdizione in materia contrattuale, per poi passare ad un esame approfondito delle novità introdotte per quanto riguarda i contratti di compravendita di beni. Infine, l'ultima parte sarà dedicata all'analisi di una recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione, nella quale vengono in rilievo i metodi interpretativi che attualmente vengono utilizzati per l'applicazione dell'art. 5 n. 1.

---

<sup>4</sup> Reg. 44/2001CE, art. 5 par. 1 lett. *a)*

<sup>5</sup> Reg. 44/2001CE, art. 5 par. 1 lett. *b)* primo trattino.

# Capitolo I

## I conflitti positivi di competenze nel diritto processuale civile internazionale

### I conflitti di competenze: problematiche e soluzioni normative

La competenza giurisdizionale internazionale è una nozione propria del diritto internazionale privato. Essa designa la capacità di un organo giurisdizionale di un determinato paese di giudicare una controversia che presenta carattere internazionale. In questo senso, nel caso in cui due o più giudici siano abilitati ad esprimersi in merito ad una medesima controversia con carattere internazionale si parla di conflitto positivo di competenze. Situazioni di questo tipo possono verificarsi frequentemente qualora sorgano controversie aventi caratteristiche di internazionalità nelle quali siano coinvolti Stati che non abbiano instaurato alcun rapporto di coordinazione in relazione alla competenza giurisdizionale. In questi casi, infatti, la determinazione del foro competente è affidata esclusivamente alle norme conflittuali proprie degli ordinamenti nazionali che, in quanto diverse, possono dare origine a decisioni contrastanti. I conflitti di competenze, però, non si verificano esclusivamente nei casi appena menzionati, possono anche essere volutamente previsti in sistemi di cooperazione internazionale in cui diversi Stati organizzano e delimitano, tramite strutture più o meno sofisticate, le proprie sfere giurisdizionali. In questi sistemi «la previsione di fori competenti riflette [...] un obiettivo consapevolmente perseguito: per questa via viene infatti offerta ai privati una più agevole opportunità di accesso alla tutela giurisdizionale, e ai giudici nazionali la possibilità di assicurare l'osservanza del diritto rispetto ad un più ampio novero di fattispecie»<sup>6</sup>. La concorrenza di più fori competenti non è però una situazione priva di inconvenienti: la dispersione del contenzioso, che avviene attraverso l'assegnazione della competenza a giudici diversi in relazione a domande giudiziali attinenti allo stesso rapporto giuridico, può facilmente portare alla pronuncia di giudizi non armonici tra loro, se non addirittura contrastanti. Situazioni di questo tipo sarebbero estremamente sconvenienti e non compatibili con quelli che sono gli scopi del diritto internazionale privato.

---

<sup>6</sup> FRANZINA, P., 2006. *La giurisdizione in materia contrattuale: l'art. 5 n. 1 del Regolamento n. 44/2001/CE nella prospettiva della armonia delle decisioni*. Cedam, p. 2.

Per evitare l'instaurarsi di procedimenti paralleli in merito ad una medesima controversia i moderni sistemi processuali hanno adottato meccanismi che agiscono in via preventiva attraverso le norme che attribuiscono la competenza giurisdizionale. Meccanismi di questo tipo consentono all'attore di concentrare tutte le domande relative alla controversia di fronte ad un unico giudice in modo da evitare l'adozione di decisioni non coerenti. Sempre con lo stesso obiettivo esistono sistemi che vanno ad agire sulle norme che coordinano le litispendenze, stabilendo che un giudice investito da una controversia per la quale è in corso un procedimento in un foro diverso deve sospendere il proprio procedimento in attesa di una pronuncia del primo giudice sulla propria competenza. Altri tipi di sistemi mirano invece a evitare che i giudici chiamati ad esprimersi in merito ad una questione per la quale siano state già adottate delle decisioni in un altro foro, vadano a mettere in discussione gli effetti determinati dal precedente accertamento.

In Europa i conflitti di competenze sono oggi disciplinati attraverso una normativa uniforme che agisce a livello comunitario. Più precisamente, si tratta del regolamento 1215/2012 (Bruxelles II)<sup>7</sup> che ha preso il posto del regolamento 44/2001 (Bruxelles I), il quale venne costruito sulla base della Convenzione di Bruxelles, alla quale poi subentrò nella regolazione della competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale nei rapporti tra i Paesi membri dell'Unione Europea. Sia i regolamenti che la convenzione sopra citati hanno creato dei sistemi normativi in grado di regolare la materia giurisdizionale in modo uniforme tra tutti gli Stati dell'Unione. Per gli obiettivi di questo elaborato, da qui in avanti ci concentreremo esclusivamente sul regolamento 44/2001 salvo opportuni riferimenti dovuti alle esigenze di confronto con la convenzione e con il regolamento 1215/2012.

### **La convenzione di Bruxelles e il regolamento 44/2001: verso un quadro normativo uniforme**

La convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 è una convenzione di diritto uniforme, espressione che designa «gli accordi con cui vengono unificate le norme materiali o di diritto internazionale privato e processuale destinate a regolare, negli Stati contraenti, una certa categoria di situazioni o rapporti giuridici, per lo più di indole privata»<sup>8</sup>. Venne sottoscritta dai sei Stati membri della Comunità Economica Europea a seguito dell'impegno assunto con la

---

<sup>7</sup> Il regolamento 1215/2012 attua una profonda revisione del reg. precedente, specialmente in materia di circolazione delle decisioni. Marginali sono le modifiche apportate alle disposizioni su cui si concentra la nostra analisi.

<sup>8</sup> FRANZINA, P., op. cit., p. 57.

firma del Trattato di Roma del 1957 per una «semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali»<sup>9</sup>. Lo scopo originario della convenzione era quello di favorire la circolazione delle decisioni tra gli Stati fondatori della CEE attraverso una procedura di esecuzione semplificata<sup>10</sup> e un meccanismo che permettesse alle decisioni prese in uno Stato contraente di essere «riconosciute negli altri Stati contraenti senza che [fosse] necessario il ricorso ad alcun procedimento»<sup>11</sup>. Per raggiungere questo obiettivo vennero inserite delle regole uniformi in materia di competenza giurisdizionale. Fino ad allora i rapporti giuridici tra persone domiciliate in Stati diversi erano stati regolati sulla base delle norme di diritto internazionale proprie di ciascun ordinamento e ciò aveva creato ricorrenti difficoltà nel determinare il foro competente che, a causa delle inevitabili differenze tra tali norme, poteva non essere identificato singolarmente: un cittadino poteva essere chiamato in giudizio davanti a giudici diversi situati in Paesi diversi e i relativi processi potevano dar luogo a sentenze contrastanti generando situazioni di discontinuità dei rapporti giuridici nello spazio giudiziario europeo. L'adozione di un quadro normativo uniforme ha quindi permesso di coordinare i sistemi giuridici nazionali riducendo le contraddizioni e gli attriti prodotti dalla diversità dei diritti interni nella disciplina dei rapporti internazionali.

La convenzione è stata più volte revisionata nel corso degli anni per permettere l'adesione di quei paesi che entravano a far parte della CEE ed è stata affiancata nel 1988 dalla convenzione di Lugano, conclusa tra gli Stati membri CEE e certi Stati membri dell'Associazione Europea per il Libero Scambio (AELS). A seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, che ha conferito nuove competenze alla CE relativamente alla cooperazione giudiziaria in materia civile, la Commissione Europea ha proposto l'introduzione di un atto comunitario volto a sostituire nell'ambito della Comunità la convenzione di Bruxelles. A seguito di tale proposta il Consiglio ha adottato il 22 dicembre 2000 il regolamento 44/2001 (Regolamento Bruxelles I) concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Il regolamento è stato in seguito modificato con l'adesione di nuovi Stati alla CE ed è entrato in vigore il 1 marzo 2002 andando a sostituire la convenzione di Bruxelles per tali Stati, con l'eccezione della Danimarca.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Trattato che Istituisce la Comunità Economica Europea, art. 220 (oggi 293) quarto trattino, 1957.

<sup>10</sup> Convenzione di Bruxelles, art. 31.

<sup>11</sup> Convenzione di Bruxelles, art. 26.

<sup>12</sup> Secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sent. n. C-533/07, *Falco Privatstiftung*, è da ritenersi che «il legislatore comunitario abbia inteso, nell'ambito del regolamento n. 44/2001, preservare, per tutti i contratti diversi da quelli concernenti le compravendite di beni e le prestazioni di servizi, i principi elaborati dalla Corte nel contesto della Convenzione di Bruxelles per quanto attiene, in particolare,



## Capitolo II

### La Giurisdizione in materia contrattuale

Il regolamento 44/2001 persegue un obiettivo di certezza del diritto consistente nel rafforzare la tutela giuridica delle persone domiciliate nel territorio della comunità europea. Le disposizioni che esso prevede sono costruite in modo tale da unificare le norme sui conflitti di competenza garantendo un alto livello di prevedibilità e prossimità del giudice adito rispetto alle controversie. La previsione di fori speciali alternativi rispetto al foro generale del domicilio del convenuto, relativi solo a determinate categorie di rapporti giuridici, è un sintomo evidente sia della necessità di tutelare le parti coinvolte prevedendo più criteri di collegamento concorrenti tra loro in modo da selezionare il foro più vicino alla controversia, sia della volontà di garantire un certo equilibrio tra gli interessi dell'attore e quelli del convenuto. L'art. 5 n. 1, che regola le competenze speciali in materia contrattuale, va a coprire uno spettro di controversie molto ampio, basti pensare a quanti contratti tra imprese o privati vengono conclusi quotidianamente nel territorio dell'Unione Europea. Data l'importanza della materia il legislatore ha ritenuto necessaria l'adozione di un criterio di collegamento alternativo rispetto a quello generale del domicilio del convenuto, in modo da facilitare l'accesso alla tutela giuridica da parte degli interessati. Il criterio in questione è rappresentato dal luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, ovvero l'obbligazione su cui è incentrata l'azione dell'attore.

Negli anni successivi all'introduzione della convenzione e delle competenze speciali, si sono manifestati molti dubbi interpretativi e molte critiche in relazione alle disposizioni in materia contrattuale. Esamineremo quindi la *ratio* delle norme in questione ed esporremo le interpretazioni fornite dalla Corte di Giustizia in merito alle problematiche sorte.

#### **I fori speciali come alternativa al foro generale del domicilio del convenuto**

Le norme riguardanti la competenza giurisdizionale contenute nel regolamento si articolano sulla base del principio generale del domicilio del convenuto che, come statuito nei considerando, «deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei

---

all'obbligazione da prendere in considerazione e alla determinazione del luogo del suo adempimento». Quindi, per quanto riguarda le interpretazioni fornite dalla Corte in relazione alla convenzione di Bruxelles, queste valgono anche per le norme che il reg. 44/2001 ha ereditato dalla convenzione e mantenuto inalterate.

quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento»<sup>13</sup>. Tale orientamento si realizza nell'art. 2 punto 1, relativo al foro generale del convenuto, e nelle successive sezioni 3, 4, 5, 6 e 7, nelle quali vengono disciplinate le competenze speciali, quelle esclusive e la proroga di competenza che le parti possono effettuare in favore di un foro a loro scelta. Secondo quanto stabilito dall'art. 2 n. 1, «le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro». Il principio generale qui descritto trova applicazione in tutti i casi, fatta eccezione per le ipotesi stabilite dalle disposizioni speciali, esclusive e per le proroghe di competenza. Ciò significa che, qualora una controversia abbia ad oggetto un rapporto giuridico compreso nella sfera di applicazione del regolamento e non riconducibile alle categorie speciali o esclusive, il giudice competente a conoscerne è quello dello Stato in cui il convenuto è domiciliato. Il principio del foro generale viene quindi completato dalle competenze speciali, che possono valere solo ed esclusivamente nei casi previsti dal regolamento.

Le competenze speciali sono disciplinate da disposizioni che stabiliscono in quali casi una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro possa essere convenuta di fronte al giudice di un altro Stato membro. In altre parole, esse stabiliscono secondo quali condizioni è possibile allontanare il convenuto dal foro dello Stato in cui egli è domiciliato. Tali disposizioni trovano il loro fondamento nell'esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la categoria di controversie a cui esse sono applicabili e un giudice diverso da quello del domicilio del convenuto, collegamento che giustifica l'attribuzione di competenza al giudice speciale ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell'economia processuale. Su questa logica «i fori speciali debbono essere interpretati ed applicati, per quanto è possibile, non solo in modo tale da determinare la devoluzione della lite ad un giudice prossimo alla controversia e agevolmente identificabile dagli interessati, ma anche in modo tale da favorire la concentrazione in un unico foro delle domande relative al rapporto, così da prevenire l'instaurazione di procedimenti paralleli e l'emanazione di decisioni divergenti o contraddittorie»<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Considerando 11, Reg. 44/2001

<sup>14</sup> FRANZINA, P., op. cit., p. 109.

## **La competenza speciale in materia contrattuale: il *forum destinatae solutionis***

Come si è visto il reg. 44/2001 è stato sviluppato cercando di mantenere una certa continuità rispetto alla convenzione di Bruxelles, pertanto la struttura dei due testi è la stessa. Entrambi presentano un titolo di giurisdizione dedicato esclusivamente alle controversie in materia contrattuale: l'art. 5 n. 1, che il regolamento eredita in parte dalla convenzione, prevede al punto *a)* la possibilità che le domande giudiziali vengano poste «davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita»; nella seconda parte, al punto *b)*, è statuito che, «salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto». La prima delle due disposizioni, originariamente compresa nella convenzione e mantenuta poi anche nel regolamento, prevede che al principio generale del domicilio del convenuto si affianchi un criterio alternativo secondo cui il foro competente è quello del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio. Nella seconda parte, introdotta dal regolamento, viene indicato, per i contratti di compravendita, il luogo di consegna della merce come luogo di esecuzione della suddetta obbligazione. Di questa seconda parte tratteremo successivamente, per ora l'analisi si focalizzerà sulla disposizione di cui al punto *a)*.

In questa prima parte dell'art. 5 n. 1 viene stabilito il criterio di collegamento per l'applicazione della competenza speciale in materia contrattuale, criterio che si pone in concorrenza con il criterio generale del domicilio del convenuto. Così, la persona che intende agire in giudizio nei confronti di un'altra persona domiciliata in uno Stato contraente della convenzione può rivolgersi al giudice dello Stato in cui è domiciliato il convenuto o, alternativamente, al giudice del luogo d'esecuzione dell'obbligazione che egli intende porre in giudizio. Il criterio generale del *forum rei* trova quindi un'alternativa nel criterio di collegamento del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio; un orientamento preciso, che già nel 1968 gli autori della convenzione vollero seguire vedendo nell'inadempimento l'elemento caratterizzante dell'intera operazione contrattuale e nel luogo dell'adempimento il criterio migliore per determinare la competenza giurisdizionale. Il foro alternativo in questione ha però generato numerose difficoltà interpretative negli anni, sia per quanto riguarda la definizione di "materia contrattuale", sia per quanto concerne l'individuazione dell'obbligazione contrattuale da prendere in considerazione, sia infine in merito al luogo di esecuzione di tale obbligazione. In

relazione a questi problemi di interpretazione la Corte di Giustizia<sup>15</sup> si è espressa più volte, generando un'abbondante giurisprudenza che oggi deve essere seguita dai giudici per la lettura della convenzione e del regolamento. È bene sottolineare che le difficoltà interpretative di cui sopra sono essenzialmente relative a quale criterio utilizzare nella lettura delle norme, se, quindi optare per un approccio conflittuale, affidando l'interpretazione alle norme sostanziali applicabili al contratto, oppure per un'interpretazione autonoma, tenendo in considerazione gli «scopi e la struttura generale [in questo caso] della convenzione»<sup>16</sup>.

### *La nozione di materia contrattuale*

Con la sentenza *Tessili* del 6 ottobre 1976 la Corte ha stabilito che per l'interpretazione dei termini giuridici presenti nelle norme disciplinanti le competenze speciali è necessario determinare di volta in volta quale sia la chiave di lettura migliore per «garantire la piena efficacia [della convenzione] nella prospettiva delle realizzazioni volute dall'art. 220 del trattato»<sup>17</sup>. Quindi, per quanto riguarda l'interpretazione di “materia contrattuale” la Corte si è espressa nella sentenza *Peters* stabilendo che tale nozione «va considerata come una nozione autonoma che dev'essere interpretata, ai fini dell'applicazione della Convenzione, riferendosi principalmente al sistema e agli scopi della Convenzione stessa onde garantire la piena efficacia di questa». Inoltre, come sostiene poi la Corte, «la nozione di materia contrattuale serve [...] di criterio per delimitare la sfera d'applicazione di una delle norme speciali in materia di competenza di cui l'attore può avvalersi»<sup>18</sup>. Il termine in questione serve quindi a identificare una determinata categoria di rapporti giuridici che viene tutelata in misura particolare dal regolamento attraverso le competenze speciali, con l'obiettivo di offrire all'attore un'opzione alternativa al foro generale che, se applicabile, possa garantire un collegamento più stretto tra il giudice e la controversia. In ogni caso, non viene data una definizione precisa di cosa debba intendersi per “materia contrattuale”, piuttosto viene indicato un criterio di interpretazione, che deve essere autonomo e quindi basato sugli scopi a cui è indirizzata la convenzione.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> La Corte di Giustizia è l'istituzione europea a cui è affidato il compito di garantire l'osservanza del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati fondativi dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 220 TCE. Dopo la firma del protocollo di Bruxelles del 29 novembre 1996 essa è stata abilitata a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della convenzione di Bruxelles. La Corte, infatti, ha un ruolo determinante per quanto riguarda l'interpretazione delle norme, le è affidato infatti l'obiettivo di «garantire in ogni caso [alle norme uniformi] la stessa efficacia in tutti gli Stati della Comunità», da un lato evitando «divergenze nell'interpretazione», dall'altro «offrendo al giudice nazionale il mezzo per sormontare le difficoltà che possono insorgere dall'imperativo di conferire al diritto comunitario piena efficacia nell'ambito degli ordinamenti giuridici degli Stati membri».(così sent. C-166/73, *Rheinmuhlen*, p. 37 punto 2)

<sup>16</sup> Sent. Corte di Giustizia n. 34/82, *Martin Peters*, punto 9.

<sup>17</sup> Sent. Corte di Giustizia n. 12-76, *Tessili*, punto 11.

<sup>18</sup> Sent. Corte di Giustizia n. 34/82, *Martin Peters*, punti 9-10.

<sup>19</sup> Per un inquadramento della nozione di “materia contrattuale” si veda FRANZINA, P., op. cit., p.177 e ss.

### *L'identificazione dell'obbligazione dedotta in giudizio*

In relazione alla seconda questione interpretativa, ovvero l'individuazione dell'obbligazione dedotta in giudizio, la Corte si è pronunciata nella sentenza *De Bloos*<sup>20</sup> statuendo che «ai fini della determinazione del luogo d'esecuzione ai sensi dell'art. 5 [...] l'obbligazione da prendere in considerazione è quella corrispondente al diritto su cui s'impenna l'azione dell'attore» e non un'obbligazione qualsiasi derivante dal contratto. Ciò sulla base degli obiettivi espressi nel preambolo della convenzione, i quali «comportano la necessità di evitare, nei limiti del possibile, la molteplicità dei criteri di competenza giudiziaria relativi al medesimo contratto»<sup>21</sup>. Non devono quindi essere prese in considerazione tutte le obbligazioni relative al contratto, ma solo l'obbligazione che riguarda l'oggetto specifico della domanda giudiziale, quella su cui si fondano le pretese dell'attore. Anche in questo caso, quindi, la Corte ha optato per un'interpretazione autonoma, lontana da qualsiasi contatto con le norme di diritto sostanziale applicabili al contratto, che però apre la strada al fenomeno frammentazione del contenzioso, essendo il giudice chiamato a considerare solo l'obbligazione su cui di volta in volta si fonda l'azione dell'attore. Aumenta, quindi, la probabilità di instaurazione di domande giudiziali relative a diverse obbligazioni parte dello stesso contratto (e.g. in un contratto di compravendita potrebbe essere oggetto di domanda da parte dell'attore l'obbligazione relativa al pagamento della merce, ma ciò non andrebbe ad impedire un'eventuale domanda parallela riferita all'obbligazione di consegna di tale merce).

### *La determinazione del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio*

La Corte si è infine espressa anche sulla questione interpretativa riguardante la determinazione del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio affermando, in questo caso, che «spetta al giudice investito della causa accertare, in forza della convenzione, se il luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita rientri nei limiti della sua competenza territoriale» e per fare ciò egli deve in primo luogo ricorrere alle norme conflittuali del proprio ordinamento per determinare la legge applicabile al contratto e successivamente, attraverso tale legge, identificare il luogo di adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio. L'applicazione delle norme conflittuali è sembrata idonea a rispondere agli obiettivi di armonizzazione e unificazione del regolamento, nonostante essa non garantisca una completa assenza di rischi di difformità nelle decisioni. In questo senso, però, la successiva adozione della convenzione di

---

<sup>20</sup> In questo caso la Corte ha ritenuto opportuna un'interpretazione autonoma della convenzione, aggiungendo che essa «mira a determinare la competenza degli organi giurisdizionali degli Stati contraenti nell'ordinamento internazionale [...] e ad instaurare un procedimento rapido, inteso a garantire l'esecuzione delle decisioni». (così sent. Corte di Giustizia n. 14/76, *De Bloos*, punto 8.)

<sup>21</sup> Sent. Corte di Giustizia n. 14/76, *De Bloos*, punti 9/13.

Roma del 1980, sostituita poi dal reg. 593/2008, per l'unificazione delle norme di conflitto in materia contrattuale, ha contribuito nella direzione di una maggiore armonia delle soluzioni offerte dal diritto conflittuale.

## Capitolo III

### Compravendita internazionale di beni: il criterio del luogo della consegna

L'art. 5 n. 1 del regolamento, come si è detto, disciplina il foro speciale previsto dal legislatore per quanto riguarda la materia contrattuale. La disposizione di cui alla lettera *a*), originariamente introdotta dalla convenzione di Bruxelles, è stata oggetto di difficoltà applicative negli anni da parte dei giudici nazionali, i quali si sono dovuti affidare alle linee guida fornite dalla Corte di giustizia per ricavare gli elementi necessari a localizzare il luogo dell'esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio. L'introduzione del regolamento a sostituzione della convenzione ha visto una modificazione del testo originario della disposizione controversa, sono state infatti aggiunte delle regole particolari per l'identificazione del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio nei contratti di compravendita e di prestazione di servizi. Si tratta di disposizioni, raccolte al punto *b*), che specificano l'obbligazione caratteristica, cioè quella ritenuta centrale per le suddette tipologie di contratto, in modo da semplificare il procedimento attraverso il quale il giudice determina la propria competenza evitando il ricorso alle norme sostanziali applicabili al contratto per la determinazione del *locus solutionis*. Il criterio di collegamento diventa quindi il luogo di consegna della merce per le compravendite di beni e il luogo di esecuzione della prestazione per quanto riguarda i contratti di prestazione di servizi. Con le modifiche introdotte il legislatore ha voluto dedicare a queste due particolari categorie di contratti, considerate rilevanti a livello statistico, una disciplina autonoma, uniformemente applicabile e prevedibile dalle parti.

In questo capitolo verranno esaminate le funzioni e il significato del criterio del luogo della consegna relativamente ai contratti di compravendita internazionale di beni.

#### **La frammentazione del contenzioso e la riforma dell'art. 5 punto 1**

La nuova configurazione dell'art.5 n. 1 prevede, alla lettera *a*), un foro speciale per la materia contrattuale, di cui si è discusso nel capitolo precedente, e una seconda sezione, alla lettera *b*), con la quale viene indicato direttamente il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio per quanto riguarda i contratti di compravendita e prestazione di servizi. Sappiamo che la determinazione del *locus destinatae solutionis* ai sensi della prima parte del 5 n. 1 avviene attraverso un procedimento analitico, per mezzo del quale viene identificata volta per volta, in

base alla controversia, l'obbligazione posta in giudizio dall'attore. Una volta determinata tale obbligazione il giudice deve verificare la propria competenza ricavando, attraverso le norme conflittuali del proprio ordinamento, il luogo di adempimento. Questa procedura è stata a lungo applicata nell'ambito della convenzione di Bruxelles ed è stata forgiata attraverso le numerose sentenze della Corte di Giustizia, che ne hanno dettato i criteri interpretativi poi uniformemente seguiti dai giudici nazionali. Nonostante sia piuttosto efficace nel regolare la disciplina giurisdizionale tra i Paesi europei, in quanto priva di collegamenti diretti con le difformi norme nazionali, essa può facilmente dar vita a situazioni di frammentazione del contenzioso in più fori diversi. Infatti, come già sottolineato, il metodo di determinazione dell'obbligazione dedotta in giudizio implica che ci sia la possibilità di dar luogo ad un procedimento giudiziario per ciascuna delle obbligazioni nascenti da un medesimo contratto. Situazioni di questo tipo non sarebbero coerenti con gli obiettivi del regolamento, allorché la dispersione del contenzioso determinerebbe l'emanazione di giudizi incompatibili, i quali diventerebbero un ostacolo alla realizzazione del sistema di libera circolazione delle decisioni a cui è dedicata l'azione del regolamento. Nel contesto appena descritto può essere spiegata agevolmente l'utilità delle modifiche apportate dalla lettera *b*). In tale sezione il legislatore è intervenuto andando a escludere, per le categorie di contratto specificate, l'utilizzo del metodo analitico di cui sopra, per poi indicare direttamente nelle disposizioni l'obbligazione ritenuta centrale e quindi più idonea a determinare il giudice a cui affidare la controversia. Per cui, una volta qualificato il contratto e accertata l'applicabilità delle disposizioni al punto *b*) è possibile identificare il giudice competente a conoscere, non solo della domanda giudiziale presentata dall'attore, ma anche di tutte le altre questioni relative al rapporto contrattuale. Il giudice competente designato in base alle disposizioni speciali sulla compravendita (le quali identificano il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio nel «luogo situato in uno stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto») sarà in grado di occuparsi di tutte le controversie relative al rapporto, siano esse generate da una mancata consegna o da un mancato pagamento del prezzo. Inoltre, questa semplificazione agevola l'operato del giudice poiché permette di sorpassare interamente il processo di determinazione del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, che avveniva attraverso le norme conflittuali. Il guadagno conseguito in termini di uniformità e di economia del processo grazie alla riformulazione dell'art. 5 n. 1 è stato però pagato, come vedremo, a prezzo di nuovi problemi interpretativi.



## La definizione di “compravendita di beni”

Un giudice chiamato a verificare la propria competenza in relazione ad una controversia potrà applicare le disposizioni previste dalla disciplina speciale in materia contrattuale solo dopo aver qualificato il rapporto giuridico da cui ha origine la lite<sup>22</sup>. Nel capitolo precedente si è affrontato il problema della definizione di materia contrattuale e si è visto che essa non è data e che deve essere delimitata attraverso un’interpretazione autonoma coerente con i principi e gli scopi del regolamento. Quindi, una volta determinata l’appartenenza del rapporto in questione alla materia contrattuale il giudice dovrà procedere qualificando il contratto per stabilire se siano applicabili le disposizioni sui contratti di compravendita che, in quanto speciali, hanno la precedenza su quelle raccolte alla lettera *a*). La lettera *b*) sarà applicabile solo nel caso in cui il contratto si qualifichi come una compravendita di beni (o una prestazione di servizi) e preveda un luogo di consegna situato nel territorio di uno Stato membro. Per quanto riguarda la prima condizione è necessario approfondire il discorso sulla definizione di “compravendita di beni”. Anche in merito a questa nozione si è espressa più volte la Corte di Giustizia<sup>23</sup>, la quale ha stabilito che si deve procedere con un’interpretazione di tipo autonomo, in modo da astrarre dalle norme sostanziali, applicare il regolamento uniformemente e conferire certezza alle situazioni giuridiche. In questo senso occorre considerare che le norme speciali relative alla compravendita sono state introdotte dal legislatore allo scopo di realizzare gli obiettivi di prevedibilità e di prossimità che stanno alla base del regolamento. Il criterio del luogo della consegna, come abbiamo visto, è stato scelto perché più idoneo a selezionare il giudice competente, questo in forza del fatto che si è visto nell’obbligazione della consegna la prestazione caratteristica dei contratti di compravendita. Per prima cosa è quindi necessario che il contratto di compravendita sia qualificato sulla base della propria obbligazione caratteristica, che nell’ambito del regolamento corrisponde all’obbligazione di consegna dei beni. Al fine di determinare se essa sia effettivamente la prestazione caratteristica, come sostiene la Corte, si deve fare riferimento alle nozioni di “compravendita di beni” fornite da diritto dell’Unione e dal diritto internazionale privato. In altre parole, si deve determinare l’obbligazione caratteristica, che ai fini dell’applicazione dell’art. 5 n. 1 lett. *b*) primo trattino è la consegna dei beni, attraverso un’analisi del contratto effettuata prendendo in considerazione le definizioni e le linee guida fornite dalle disposizioni uniformi in vigore tra i Paesi dell’Unione (e.g. Convenzione di Vienna del 1980, Convenzione delle Nazioni Unite del 14 giugno 1974).

---

<sup>22</sup> Nel caso in cui le parti abbiano effettuato una proroga di giurisdizione, di cui all’art. 23 punto 1 del Regolamento, il giudice scelto ha competenza esclusiva, salvo i casi previsti all’art. 23 punto 5.

<sup>23</sup> Sent. Corte di Giustizia n. C-381/08, 25 febbraio 2010, *Car Trim*.

## **Il rapporto tra lett. a) e lett. b) nell'art. 5 n.1**

Una volta accertata la qualifica del contratto come compravendita il giudice può procedere alla determinazione del luogo della consegna, che ai fini dell'applicabilità deve essere localizzato nel territorio di uno Stato membro. Tale verifica deve essere effettuata, in primo luogo, sulla base di quanto stabilito dalle parti nel contratto. Nel caso in cui le parti abbiano scelto un luogo di adempimento per l'obbligazione della consegna e tale luogo sia situato nel territorio di uno Stato membro, l'art. 5 n. 1 lett. b) secondo trattino sarà applicabile e il giudice potrà verificare la propria competenza. È sufficiente che una delle due condizioni descritte non sia verificata per compromettere l'applicabilità della disciplina speciale in materia di compravendita. Il giudice dovrà quindi fare riferimento alla disposizione di cui alla lett. c), secondo cui «la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)».

In base a quanto descritto si potrebbe ritenere che tra la lettera a) e la b) sussista un rapporto del tipo regola generale - regole speciali. In tal caso l'art. 5 comprenderebbe un unico criterio di giurisdizione (il *locus destinatae solutionis* determinato in base all'interpretazione tradizionale della sentenza *Tessili*) e le disposizioni riguardanti la compravendita e la prestazione di servizi verrebbero applicate solo nei casi in cui la fattispecie rientri in queste speciali categorie. Le regole speciali sarebbero articolate sulla base della logica propria della regola generale, che nel caso di specie segue un metodo analitico per l'identificazione dell'obbligazione dedotta in giudizio. Come abbiamo visto però, l'adozione del criterio del luogo della consegna implica un netto distacco dal metodo tradizionale, in quanto è frutto di una logica incentrata sul concetto di prestazione caratteristica. Se da una parte il *locus solutionis* viene determinato volta per volta sulla base dell'obbligazione su cui «si impernia l'azione dell'attore», dall'altra esso viene designato direttamente dal legislatore seguendo una logica che, a partire dai principi di prossimità e prevedibilità, individua nella prestazione caratteristica l'elemento centrale del contratto, su cui si deve poi fondare il criterio di collegamento tra il giudice e tutte le obbligazioni derivanti dallo stesso. In conclusione, l'art. 5 n. 1 è caratterizzato da due regole distinte: quella tradizionale, relativa alla lettera a) e fondata sul metodo classico per la determinazione del *locus solutionis* (descritto nelle sentenze *Tessili* e *De Bloos*), e quella eccezionale di cui alla lettera b), basata sulla prestazione caratteristica e introdotta per realizzare l'obiettivo dell'armonia decisoria.

## **Determinazione del foro competente nel caso di pluralità dei luoghi di consegna**

Le disposizioni speciali per la compravendita internazionale di beni previste dall'art. 5 punto 1 rispondono all'esigenza di correggere gli effetti di dispersione del contenzioso generati dalla regola di cui alla lettera *a*). Per fare questo esse designano un criterio di collegamento costante in grado di concentrare l'insieme delle obbligazioni relative ad un medesimo contratto dinnanzi ad un singolo giudice. La soluzione, nonostante sia efficace nel risolvere in modo preventivo tali dispersioni, presenta una dubbia utilità nel caso in cui nel contratto siano previsti più luoghi di consegna. Ci si domanda quindi se la disciplina speciale in materia di compravendita sia applicabile a contratti aventi per oggetto la consegna di beni in una pluralità di luoghi entro un singolo Stato e, in caso affermativo, quale sia, tra quei luoghi, quello da scegliersi per la determinazione della competenza giurisdizionale. Come per altre questioni, la Corte di Giustizia si è pronunciata, nella sentenza *Color Drack*<sup>24</sup>, stabilendo come dev'essere interpretata la norma nel caso in cui la prestazione di consegna non sia determinabile univocamente.

Innanzitutto, è importante rilevare che la disposizione in esame (art. 5 n. 1 lett. *b*) primo trattino) non reca alcuna indicazione su come determinare il *locus solutionis* nel caso di una pluralità di luoghi di consegna. Per tale motivo la Corte ha ritenuto di dover procedere con un'interpretazione coerente con «la genesi, gli obiettivi e il sistema del regolamento»<sup>25</sup>.

Le disposizioni speciali in materia di compravendita di beni, introdotte allo scopo di risolvere problematiche relative alla dispersione del contenzioso, sono fondate sul criterio di collegamento autonomo del luogo della consegna, che permette di identificare un giudice competente a conoscere di tutte le controversie relative ad un medesimo rapporto contrattuale. L'applicazione di tale criterio ad una fattispecie che presenti più di un luogo di consegna non va a pregiudicare, sostiene la Corte, quelli che sono gli obiettivi di prossimità e prevedibilità stabiliti nel preambolo del regolamento. Prima di tutto perché, trattandosi di una molteplicità di luoghi situati entro i confini di un unico Stato, «saranno comunque i giudici di tale Stato a conoscere della controversia». In secondo luogo, l'applicazione delle suddette norme in caso di pluralità di luoghi è «conforme all'obiettivo di prevedibilità», poiché «le parti contrattuali possono facilmente e ragionevolmente prevedere dinanzi ai giudici di quale Stato membro potranno contendere». Risolta la questione di applicabilità, la Corte procede in merito alla determinazione della competenza, rilevando che, secondo gli obiettivi del regolamento, «un

---

<sup>24</sup> Sent. Corte di Giustizia n. C-386/05, *Color Drack*.

<sup>25</sup> v. sent. Corte di Giustizia n. C-386/05, *Color Drack*, punto 18 e ss.

solo giudice deve essere competente a conoscere di tutte le domande fondate sul contratto». In questa prospettiva il legislatore aveva infatti voluto «rompere esplicitamente, per i contratti di vendita, con la passata soluzione secondo cui il luogo di esecuzione era determinato per ciascuna delle obbligazioni controverse in conformità al diritto internazionale privato del giudice adito», andando a «centralizzare la competenza giurisdizionale nel luogo di adempimento per le controversie relative a tutte le obbligazioni contrattuali e [determinando] una competenza giurisdizionale unica per tutte le domande fondate sul contratto». Il criterio del luogo della consegna, infine, era stato posto alla base della disciplina per le compravendite perché in grado di garantire un collegamento stretto tra il giudice e il contratto, collegamento che deve essere mantenuto tale anche nel caso in esame. Per tali motivi, la Corte ha ritenuto che è da adottarsi, come criterio di collegamento, il «luogo della consegna principale, la quale dovrà essere determinata in ragione di criteri economici». Inoltre, nel caso in cui non vi siano gli elementi necessari a identificare il luogo della consegna principale, l'attore potrà decidere il luogo di consegna davanti al cui giudice citare il convenuto.

### **La sentenza *Car Trim* e l'interpretazione "pragmatica" del luogo della consegna**

Un'ultima difficoltà interpretativa, sempre in relazione alle norme speciali in materia di compravendite, è venuta in rilievo con la sentenza *Car Trim* della Corte di Giustizia. Nella questione sottoposta all'esame della Corte il giudice di rinvio chiedeva come dovesse essere determinato il luogo della consegna nel caso in cui questo non fosse stato designato dalle parti e, nello specifico, domandava se tale luogo dovesse corrispondere con quello nel quale i beni erano entrati materialmente nella disponibilità dell'acquirente. In continuità con la giurisprudenza precedente<sup>26</sup> la Corte ha richiamato la necessità di risolvere la questione sulla base della genesi, degli obiettivi e del sistema del regolamento. Tale premessa ha implicato che il luogo della consegna dovesse essere determinato in modo da rispettare i principi di prevedibilità e prossimità espressi nel preambolo del regolamento, avendo poi riguardo del carattere autonomo del criterio di collegamento in oggetto, che esclude il ricorso alle norme di diritto internazionale dello Stato del giudice adito o al diritto sostanziale applicabile al contratto. In base a questi assunti la Corte si è espressa stabilendo che per "luogo della consegna" si deve intendere il luogo in cui «l'acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente [dei] beni alla destinazione finale dell'operazione di vendita». In questa interpretazione, e nelle stesse disposizioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 5 n. 1, assume un ruolo

---

<sup>26</sup> v. sent. Corte di Giustizia n. C-386-05, *Color Drack* e sent. n. C-204/08, *Rehder*.

predominante la prestazione caratteristica del contratto di compravendita, ovvero la consegna dei beni, che, se intesa in senso pragmatico, identifica il luogo in cui il contratto trova il proprio compimento. Tale luogo, secondo la corte, è idoneo a identificare il giudice competente, in quanto presenta il collegamento più stretto con il contratto e con il contesto economico in cui questo è inserito.

## Capitolo IV

### Geo-pietra c. Ecopiedra: la sentenza della Corte di Cassazione

In quest'ultimo capitolo esamineremo un caso pratico in cui la Corte di Cassazione si è recentemente espressa per quanto riguarda la determinazione del luogo della consegna ai sensi dell'art. 5 n. 1 lett. b) primo trattino del regolamento.

Nella causa in esame<sup>27</sup>, la società italiana Geopietra conveniva in giudizio la società di diritto spagnolo Ecopiedra sollevando il mancato adempimento da parte di quest'ultima delle obbligazioni relative al contratto di somministrazione in essere tra le due. Inoltre, l'attrice sosteneva che la controparte aveva posto in essere dei comportamenti contrari al patto di esclusiva in vigore tra le parti, eseguendo delle forniture ad aziende italiane concorrenti di Geopietra e pubblicizzando autonomamente i propri prodotti in fiere di settore. L'attrice chiedeva quindi l'adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della convenuta e chiedeva il risarcimento per le violazioni del patto di esclusiva. In merito alla questione si esprimeva il giudice di primo grado, il quale dichiarava la propria incompetenza a conoscere della controversia a seguito dell'eccezione di giurisdizione presentata da Ecopiedra al momento della sua comparsa in giudizio. La sentenza veniva quindi impugnata da Geopietra che ricorreva in appello, dove veniva dichiarata la competenza del giudice di primo grado. A questa decisione si opponeva Ecopiedra con ricorso in Cassazione basato su due motivazioni principali: con la prima veniva denunciata la falsa applicazione e la violazione degli artt. 2 e 5 del reg. 44/2001 e dell'art. 31 della convenzione di Vienna, secondo i quali il convenuto domiciliato in uno Stato membro può essere citato in un altro Stato membro davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, più specificamente, il luogo in questione, per i contratti di compravendita, è quello in cui la merce è stata o doveva essere consegnata, in questo caso la Spagna, dove è avvenuta la consegna al primo vettore e dove Ecopiedra ha adempiuto alla propria obbligazione; con la seconda la ricorrente vedeva una violazione dell'art. 4 della Convenzione di Roma del 1980, sostenendo che si sarebbe dovuto

---

<sup>27</sup> Nell'analisi verranno presentate solo le parti della sentenza rilevanti per quanto riguarda l'art. 5 n.1 del reg. 44/2001, verrà quindi trascurato il punto 2. Per il testo della sentenza v. cassaz. civile, sez. un., n. 3802, 26/02/2016.

individuare il criterio di collegamento più stretto con la parte che ha fornito la prestazione caratteristica, ovvero Ecopiedra.

### **Analisi della sentenza**

Sulla base delle motivazioni addotte dalla ricorrente, la S.C. si pronuncia partendo dalla denuncia di falsa applicazione del regolamento e della convenzione di Vienna. Secondo quanto sostenuto dalla società spagnola, il giudice avrebbe dovuto adottare un metodo di individuazione del luogo della consegna basato sulle norme di diritto sostanziale applicabili al contratto e senza fare riferimento, come avvenuto nella sentenza d'appello, ad una tecnica autonoma d'interpretazione fondata sui principi ispiratori e sugli scopi del regolamento. Tale punto di vista è in linea con la giurisprudenza antecedente all'entrata in vigore del 44/2001, quando, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles veniva utilizzato un metodo interpretativo di tipo analitico, che prevedeva l'individuazione del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio attraverso una procedura conflittuale, basata sulle norme di diritto internazionale privato del giudice adito. A questa interpretazione, però, il legislatore ha voluto discostarsi con il nuovo art. 5 n. 1 del regolamento, il quale introduce un'eccezione all'interpretazione "tradizionale" del *forum destinatae solutionis* nel caso di contratti di compravendita, stabilendo che il luogo di esecuzione non si riferisce più all'obbligazione portata concretamente in giudizio dall'attore, ma alla prestazione caratteristica su cui è costruito il contratto. Solo quest'ultima obbligazione è, secondo la S.C., in grado di riassumere sinteticamente il senso del rapporto giuridico che le parti hanno inteso instaurare e risulta quindi essere idonea ad individuare, attraverso la proiezione geografica del suo adempimento, il giudice competente a conoscere di tutte le domande relative al contratto. Con queste ragioni la S.C. predilige l'applicazione del regolamento nella sua interpretazione autonoma rispetto all'identificazione del *locus solutionis* basata sulle norme sostanziali, mentre, per quanto riguarda l'individuazione del luogo di consegna, segue la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sent. *Car Trim*) secondo cui esso, nel caso in cui non sia indicato con chiarezza nelle clausole del contratto, dev'essere determinato seguendo un procedimento "pragmatico", mirato a stabilire il momento in cui la prestazione caratteristica, e di conseguenza l'intero rapporto, trovano il loro compimento. Il momento selezionato è quello in cui l'acquirente ottiene materialmente la proprietà dei beni, ovvero quando essi giungono al luogo di recapito finale ove possono essere impiegati per il loro scopo economico. In conclusione, la S.C. rigetta il ricorso e dichiara la competenza del giudice Italiano, nello specifico quello territorialmente competente per il luogo in cui la società acquirente, Geopietra, è domiciliata.

## **Esame sull'effettiva efficacia dell'interpretazione “pragmatica” del luogo della consegna**

Con la sentenza esaminata la S.C. ha dato continuità ad una giurisprudenza ormai consolidata sull'interpretazione materiale del luogo della consegna di cui all'art. 5 n. 1 lett. b) del regolamento 44/2001<sup>28</sup>. Alla luce di tale orientamento, seguito anche dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Car Trim*, la disciplina della competenza giurisdizionale in materia di contratti di compravendita ha conseguito una maggiore uniformità a livello comunitario, realizzando uno degli scopi principali perseguiti dal regolamento. È legittimo chiedersi, a questo punto, se il criterio di interpretazione pragmatico adottato per l'individuazione del luogo della consegna sia effettivamente rivolto ad un miglioramento della tutela giurisdizionale delle persone, oppure, se sia esclusivamente asservito all'obiettivo di creare un regime uniforme per la risoluzione dei conflitti di competenza. Per fare ciò è sufficiente considerare il caso in cui la S.C., in relazione alla medesima controversia, si fosse espressa dopo aver determinato il luogo della consegna attraverso le norme di diritto internazionale privato a cui fa riferimento il giudice italiano.

Nel caso di specie la S.C. avrebbe escluso in principio un'interpretazione basata sulle definizioni proprie del diritto nazionale, in quanto contrarie agli obiettivi di uniformità e prevedibilità del regolamento, e avrebbe optato per un ricorso alle norme conflittuali per determinare il diritto applicabile al contratto e, tramite questo, identificare il *locus solutionis*. Per prima cosa si sarebbe dovuto guardare alla legge 218/95, che nell'ordinamento italiano disciplina la materia del diritto internazionale privato, in particolare agli artt. 2 e 57 secondo cui il diritto applicabile in materia di obbligazioni contrattuali è regolato dalla convenzione di Roma del 1980, alla quale si deve però preferire la convenzione di Vienna del 1980 per il criterio di specialità. Ai sensi dell'art. 31 di quest'ultima, il venditore, nel caso in cui il contratto sia una compravendita implicante il trasporto di beni, è tenuto a «rimettere le merci al primo trasportatore per trasmissione al compratore». Quindi, il luogo di consegna, in questo caso, corrisponderebbe con il luogo in cui Ecopiedra ha consegnato le merci al vettore incaricato da Geopietra, ovvero in Spagna, per cui la S.C. avrebbe accettato il ricorso dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello spagnolo.

Sulla base di questa ipotetica sentenza è bene effettuare delle opportune considerazioni. Prima di tutto appare evidente quanto sia importante, ai fini della designazione del giudice

---

<sup>28</sup> È bene sottolineare che la Corte di Cassazione si è pronunciata diverse volte a favore di una interpretazione conflittuale della disposizione in esame (v. a proposito C. Cass. Sez. un., Sentt. 20887/2006, 10941/2007 e 13891/2007), ma, a seguito di un'approfondita disamina della materia, si è pronunciata con l'ord. C.Cass. Sez. un., 7 aprile 2009 n. 21191 a favore di un'interpretazione di tipo materiale, andando a stabilire un orientamento opposto rispetto a quello precedente e coerente con gli obiettivi di uniformità e prevedibilità del regolamento 44/2001.



competente, il metodo d'interpretazione utilizzato per determinare il luogo della consegna: i due criteri esposti hanno infatti dato luogo a decisioni diametralmente opposte pur facendo riferimento alla medesima norma. Si è visto poi che l'utilizzo di un'interpretazione di tipo analitico porta alla determinazione del luogo di consegna attraverso il diritto sostanziale applicabile al contratto, ovvero per mezzo della convenzione di Vienna, la quale non è finalizzata alla risoluzione di conflitti di competenza. Ciò viene in rilievo quando si nota che la designazione del giudice spagnolo, operata tramite il metodo conflittuale, sposta l'equilibrio delle disposizioni in materia contrattuale tutto dalla parte del convenuto che, in quanto venditore, può essere chiamato in giudizio solo davanti ai giudici del proprio Paese, mentre l'attore dovrà obbligatoriamente rivolgersi al giudice straniero. L'utilizzo del metodo autonomo, invece, porta ad una soluzione più bilanciata per le parti.

In conclusione, si deve rilevare quanto più agevole sia un'interpretazione di tipo autonomo rispetto ad una di tipo conflittuale, in termini di prevedibilità. Infatti, il primo metodo prevede il ricorso ad una singola fonte normativa, il regolamento, che, debitamente interpretata, fornisce un unico criterio di collegamento per la determinazione del giudice competente, ovvero il luogo della consegna materiale dei beni all'acquirente; il secondo, ricorrendo alle norme conflittuali, prevede una serie di passaggi tra fonti diverse per l'individuazione di una norma, l'art. 31 della convenzione di Vienna, che a sua volta prevede tre criteri successivi<sup>29</sup> (due dei quali non citati in precedenza) per la determinazione del luogo di consegna. È immediato, a questo punto, constatare quanto un'interpretazione di tipo autonomo possa rendere più prevedibile, anche per un cittadino privato non consigliato da un professionista, quale sia il giudice competente a conoscere di una determinata controversia e altrettanto evidente è il guadagno in termini di economia del processo che una tale semplificazione può garantire.

---

<sup>29</sup>Per i tre criteri v. art. 31 Convenzione della Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, conclusa a Vienna l'11 aprile 1980.

## Conclusione

Giungendo alla conclusione si può affermare che la disciplina che si occupa di prevenire e risolvere i conflitti positivi di competenze nel territorio dell'Unione Europea sia piuttosto articolata e complessa, specialmente per quanto riguarda la materia contrattuale. Abbiamo visto come le norme uniformi, introdotte per la prima volta dalla convenzione di Bruxelles e poi rinnovate attraverso gli strumenti legislativi comunitari, abbiano assunto un ruolo cardine nel garantire un certo grado di certezza della tutela giurisdizionale indispensabile per il funzionamento di un mercato unico europeo che da quasi sessant'anni trova costante espansione e sviluppo.

Per quanto riguarda l'operato della convenzione di Bruxelles, essa ha introdotto una disciplina uniforme a livello sovranazionale con la quale è stato possibile semplificare notevolmente il processo di determinazione della giurisdizione competente. Con la previsione di un foro speciale per la materia contrattuale si sono introdotti criteri di collegamento in grado di assegnare la competenza a giudici vicini alle controversie e prevedibili dalle parti; in questo senso il criterio del *locus destinatae solutionis* ha comportato grandi vantaggi, che si sono realizzati al meglio grazie all'utilizzo di un metodo di tipo conflittuale per la determinazione del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio. Tale metodo ha infatti permesso di evitare contatti con le norme di diritto privato nazionali, prediligendo a queste un approccio, basato diritto internazionale privato, che ha trovato un buon livello di uniformità dopo la sottoscrizione della convenzione di Vienna e di Roma nel 1980. Tuttavia, le disposizioni in materia contrattuale non erano prive di difetti. Dal punto di vista dell'efficacia nel contribuire alla realizzazione di un sistema di libera circolazione delle decisioni in ambito comunitario tali norme risultavano piuttosto carenti, basti pensare al fatto che l'applicazione del criterio del *locus solutionis* poteva determinare l'instaurazione di più procedimenti paralleli in relazione ad obbligazioni nascenti da un medesimo contratto. Inoltre, numerosi sono stati gli interventi della Corte di Giustizia volti a sciogliere i dubbi interpretativi che le suddette norme avevano recato in capo ai giudici nazionali.

L'esperienza, per certi versi controversa, della convenzione di Bruxelles ha visto l'accumularsi, tra sentenze della Corte di Giustizia e lacune tecniche delle norme, di numerosi spunti che il legislatore ha voluto utilizzare per una riforma della normativa in materia giurisdizionale. L'adozione del regolamento CE 44/2001, come abbiamo visto, ha introdotto delle importanti novità per quanto riguarda le disposizioni speciali in materia contrattuale. Il problema della dispersione del contenzioso è stato in parte risolto attraverso l'introduzione del criterio

autonomo del luogo della consegna per la localizzazione del *locus solutionis* nei contratti di compravendita, che permette ad un singolo giudice di farsi carico di tutte le domande nascenti da un contratto, indipendentemente da quale sia obbligazione dedotta in giudizio dall'attore. Questo in conseguenza del fatto che l'obbligazione di consegna dei beni è stata vista dal legislatore come la prestazione caratteristica sulla quale fondare il criterio per la determinazione della competenza giurisdizionale in riguardo all'intero contratto di compravendita.

Un'altra importante innovazione si è riscontrata in relazione ad un nuovo metodo d'interpretazione adottato dalla Corte di Giustizia per risolvere le difficoltà applicative riscontrate dai giudici nazionali in riguardo al nuovo criterio del luogo della consegna e basato interamente su una lettura in chiave autonoma del regolamento. Tale metodo prevede che l'individuazione del luogo della consegna debba avvenire senza fare ricorso alle norme conflittuali, ma basandosi esclusivamente sui principi fondamentali di prossimità, prevedibilità e uniformità.

Infine, come abbiamo potuto verificare nell'ultimo capitolo della tesi, gli interventi di riforma apportati dal 44/2001 hanno comportato significativi passi in avanti nella realizzazione dei principi appena menzionati. Con l'interpretazione "pragmatica", adottata dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Car Trim*, si è voluto stabilire un metodo basato su elementi materiali e facilmente verificabili per individuare il luogo di consegna della merce, in modo da ridurre la discrezionalità dei giudici nella lettura delle norme e garantire un buon grado di certezza del diritto; perché è proprio questa necessità di rendere prevedibili gli esiti delle norme sulla competenza giurisdizionale, in modo da favorire lo svolgimento rapido dei processi e migliorare la tutela dei soggetti economici che operano in territorio europeo, che, in questo momento, è portata in primo piano dal legislatore comunitario e dalla Corte di Giustizia.

## **Bibliografia**

### **Libri**

FRANZINA, P., 2006. *La giurisdizione in materia contrattuale: l'art. 5 n. 1 del Regolamento n. 44/2001/CE nella prospettiva della armonia delle decisioni*. Cedam.

### **Articoli**

FRANZINA, P., 2010. *Struttura e funzionamento del foro europeo della materia contrattuale alla luce delle sentenze Car Trim e Wood Floor della Corte di giustizia*. Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 46.3, pp. 655-684.

DI BLASE, A., 2011. *La giurisdizione competente in materia di compravendita e di prestazione di servizi nel regolamento Bruxelles I*. Europa e diritto privato, fasc.2.

POCAR, F., 2011. *Brevi riflessioni in tema di revisione del regolamento Bruxelles I e clausole di scelta del foro*. Diritto del Commercio Internazionale, 26.2.

### **Testi normativi**

Regolamento (CE) n. 44/2001 della Commissione, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (versione consolidata).

Convenzione della Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, conclusa a Vienna l'11 aprile 1980.

L. 31 maggio 1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

### **Giurisprudenza**

Sentenza Corte di Giustizia n. C-381/08, *Car Trim*.

Sentenza Corte di Giustizia n. C-533/07, *Falco Privatstiftung*.

Sentenza Corte di Giustizia n. C-386/05, *Color Drack*.

Sentenza Corte di Giustizia n. C-34/82, *Martin Peters*.

Sentenza Corte di Giustizia n. C-14/76, *De Bloos*.

Sentenza Corte di Giustizia n. C-12/76, *Tessili*.

Sentenza Corte di Giustizia n. C-166/73, *Rheinmuhlen*.

Sentenza C. Cass. Sez. un., n. 3802/2016.

Sentenza C. Cass. Sez. un., n. 24279/2014.

Sentenza C. Cass. Sez. un., n. 22883/2011.

Sentenza C. Cass. Sez. un., n. 21191/2009.

Sentenza C. Cass. Sez. un., n. 10941/2007.

Sentenza C. Cass. Sez. un., n. 13891/2007.

Sentenza C. Cass. Sez. un., n. 20887/2006.